



# ROSSI & ASSOCIATI

C o r p o r a t e   A d v i s o r s

**Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano**

**[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)**

**Tel +39 02.874271   Fax +39 02.72099377**

## **NEWS SETTIMANALE**

**Marzo 2012 – nr. 7**

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

## **DL SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

**(DL 2.3.2012 n.16)**

### **PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **INDICE**

- 1 Premessa**
- 2 Violazione degli obblighi dichiarativi relativi agli studi di settore - Accertamento induttivo**
- 3 Omesso rilascio della ricevuta/scontrino fiscale**
- 4 Accertamenti esecutivi relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP**
  - 4.1 Informativa dell'Agente della Riscossione*
  - 4.2 Espropriazione forzata*
- 5 Dilazione delle somme iscritte a ruolo**
  - 5.1 Piano di rateazione a rata crescente*
  - 5.2 Ipoteca esattoriale*
  - 5.3 Decadenza dalla dilazione*
  - 5.4 Precedente decadenza dalla dilazione dei c.d. "avvisi bonari"*
- 6 Iscrizione di ipoteca esattoriale**
  - 6.1 Limiti*
  - 6.2 Decorrenza*
- 7 Espropriazione immobiliare**
  - 7.1 Limiti*
  - 7.2 Decorrenza*
- 8 Pignoramento degli stipendi e dei salari**

## 1 PREMESSA

Il DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali", entrato in vigore il 2.3.2012, ha previsto importanti novità in materia di accertamento e riscossione delle imposte, le quali sono strumentali a rendere, nel complesso, meno gravosa la posizione del contribuente che risulta debitore nei confronti dell'Erario.

Le principali novità riguardano:

- la possibilità di procedere ad accertamento induttivo in caso di violazione degli obblighi dichiarativi relativi agli studi di settore;
- la compilazione di liste selettive in caso di omesso rilascio della ricevuta/scontrino fiscale;
- la riscossione delle somme derivanti da accertamenti esecutivi;
- la limitazione delle ipotesi in cui il debitore decade dalla dilazione delle somme richieste con la cartella di pagamento o gli accertamenti esecutivi;
- l'innalzamento del limite al di sotto del quale l'Agente della Riscossione non è legittimato a iscrivere l'ipoteca esattoriale;
- l'innalzamento del limite al di sotto del quale l'Agente della Riscossione non può pignorare i beni immobili dei contribuenti;
- i limiti quantitativi, sempre per l'Agente della Riscossione, per il pignoramento di salari e stipendi.

## 2 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Il DL 16/2012 ha modificato le ipotesi in cui è possibile accertare con metodo induttivo il contribuente che abbia commesso irregolarità nell'adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini degli studi di settore.

Per effetto della nuova disposizione, è possibile procedere ad accertamento induttivo in caso di:

- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000,00 euro, tra i ricavi o i compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Rispetto alla precedente versione della norma, la possibilità di procedere ad accertamento induttivo:

- da una parte, viene limitata nei casi di infedele compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti;
- dall'altra, viene estesa al caso di omessa presentazione del modello stesso.

### *Decorrenza*

La nuova disposizione si applica con riferimento agli **accertamenti notificati** a partire dal **2.3.2012** (data di entrata in vigore del DL 16/2012).

Per gli avvisi di accertamento notificati in precedenza, invece, continua ad applicarsi la previgente versione della disposizione in esame.

### **3 OMESSO RILASCIO DELLA RICEVUTA/SCONTRINO FISCALE**

Viene previsto che gli uffici finanziari procedano ad elaborare liste selettive nei confronti dei contribuenti che sono stati oggetto:

- di ripetute segnalazioni, non anonime, all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza;
- per violazioni riguardanti l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale o di altro documento certificativo dei corrispettivi.

### **4 ACCERTAMENTI ESECUTIVI RELATIVI A IMPOSTE SUI REDDITI, IVA E IRAP**

Per gli accertamenti relativi a imposte sui redditi (IRPEF, IRES), IVA e IRAP **emessi dal- l’1.10.2011**, il contribuente deve versare le somme richieste entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

In caso di inadempienza, non vi è più il sistema del ruolo e della successiva cartella di pagamento, poiché il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate viene dato “in carico” ad Equitalia, mediante flussi telematici.

#### **4.1 INFORMATIVA DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Nel momento in cui l’Agente della Riscossione riceve il credito da parte dell’Agenzia delle Entrate (di norma decorsi 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento al contribuente), deve informare il contribuente di tale circostanza, anche mediante raccomandata semplice.

Tale innovazione è importante, siccome il contribuente è così in grado di sapere che, da questo momento, può essere soggetto a ipoteca e fermo (in costanza, ovviamente, dei requisiti di legge) e può domandare la dilazione degli importi.

#### **4.2 ESPROPRIAZIONE FORZATA**

Viene previsto che l’espropriazione, quindi il pignoramento, deve essere adottata da Equitalia, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Rimangono ferme le altre norme presenti nel sistema, quindi:

- l’espropriazione, salvo il caso del fondato pericolo per la riscossione, non può iniziare se non dopo il decorso di 270 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;
- l’espropriazione immobiliare può avvenire solo per crediti di valore complessivamente **superiore a 20.000,00 euro**.

### **5 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

La dilazione delle somme iscritte a ruolo è concessa dall’Agente della Riscossione nel momento in cui il contribuente riceve la cartella di pagamento, in un massimo di 72 rate mensili. Essa è ammessa anche nel caso degli accertamenti esecutivi, nel momento in cui le somme sono affidate ad Equitalia.

In base alla legislazione vigente, essa presuppone che il debitore si trovi in uno stato di temporanea difficoltà finanziaria. Per dimostrare la presenza di tale requisito, il debitore deve presentarsi presso gli uffici di Equitalia e, unitamente alla domanda di dilazione, produrre determinati documenti richiesti dalle varie direttive emanate dalla stessa Equitalia (ad esempio, le persone fisiche devono presentare la dichiarazione ISEE, mentre le società il proprio bilancio).

Per i debiti di importo sino a 20.000,00 euro, la dilazione è invece concessa sulla base della semplice domanda del contribuente.

Si rammenta che tale forma di dilazione può essere chiesta anche quando è scaduto il termine di versamento delle somme, quindi decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, e che non sono mai previste garanzie ipotecarie o fideiussorie.

### **5.1 PIANO DI RATEAZIONE A RATA CRESCENTE**

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 16/2012, le rate del piano di dilazione possono anche essere a **rata variabile**, di importo **crescente** per ciascun anno.

Nel sistema previgente, invece, le rate del piano di dilazione potevano essere a rata crescente solo nel caso della proroga di una dilazione già concessa, ovvero qualora il contribuente riusciva a dimostrare il peggioramento del suo stato di difficoltà finanziaria.

#### ***Decorrenza***

I piani di rateazione già emessi alla data del 2.3.2012 a rata costante non vengono modificati, a meno che il contribuente ottenga una proroga della dilazione (a tal fine, egli deve dimostrare il peggioramento del suo stato di difficoltà finanziaria).

### **5.2 IPOTECA ESATTORIALE**

Nel momento in cui il contribuente domanda la dilazione degli importi, l'ipoteca può essere adottata solo se la richiesta **viene respinta**.

Rimangono ferme, tuttavia, le ipoteche eventualmente già disposte prima della presentazione della domanda: ciò induce ad affermare che la domanda di dilazione deve essere sempre chiesta entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, posto che in questo lasso temporale l'ipoteca non può mai essere iscritta.

Anche in tal caso, comunque, l'ipoteca non può essere disposta se il debito, nel complesso, **non supera** il valore di **20.000,00 euro**.

#### ***Decorrenza***

Le suddette disposizioni entrano in vigore il 2.3.2012.

### **5.3 DECADENZA DALLA DILAZIONE**

In caso di decadenza dalla dilazione, il contribuente deve pagare tutto il debito in unica soluzione, pena l'avvio delle varie procedure espropriative.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 16/2012, la decadenza si verifica solo se il debitore **non paga due rate consecutive** del piano di dilazione.

Quindi, la decadenza non si verifica in caso di tardivo od omesso versamento della prima rata, o qualora, ad esempio, non vengano pagate due o anche più rate, a patto che l'inadempienza non abbia riguardato, come detto, due rate consecutive.

#### ***Decorrenza***

Le suddette disposizioni entrano in vigore il 2.3.2012.

Considerato che la norma potrebbe avere carattere retroattivo, essendo procedurale, i contribuenti la cui dilazione è stata ritenuta decaduta in base al sistema previgente (prima del DL 16/2012, la decadenza si verificava o con il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive) possono tentare di chiedere ad Equitalia di essere riammessi alla dilazione.

## **5.4 PRECEDENTE DECADENZA DALLA DILAZIONE DEI C.D. “AVVISI BONARI”**

Prima del DL 16/2012, se il contribuente decadeva dalla dilazione dei c.d. “avvisi bonari”, quando riceveva la cartella di pagamento non poteva più accedere alla dilazione degli importi. Ora, tale preclusione è stata eliminata.

È il caso in cui il contribuente, ad esempio, abbia correttamente compilato e inviato la dichiarazione dei redditi ma, per una qualsivoglia ragione, abbia omesso i versamenti. Dette somme vengono richieste mediante il c.d. “avviso bonario” e possono essere dilazionate (la decadenza, in questa ipotesi, si verifica o con il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla ricezione del c.d. “avviso bonario”, o con il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, se la violazione non è sanata entro il termine per il versamento della rata successiva, pari a tre mesi).

### ***Decorrenza***

Le suddette disposizioni entrano in vigore il 2.3.2012.

Considerato che la norma potrebbe avere carattere retroattivo, essendo procedurale, i contribuenti la cui dilazione non è stata concessa per questo motivo, possono tentare di chiedere ad Equitalia di essere ammessi alla dilazione.

## **6 ISCRIZIONE DI IPOTECA ESATTORIALE**

L’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobbligati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Negli accertamenti esecutivi relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP, invece, occorre il decorso di almeno 90 giorni dalla notifica dell’accertamento.

### **6.1 LIMITI**

Il DL 16/2012 ha previsto che l’ipoteca esattoriale non può essere adottata se il credito che l’Agente della Riscossione vanta **non è superiore**, nel complesso, **a 20.000,00 euro**.

Per verificare tale limite, occorre vagliare tutte le cartelle di pagamento e gli accertamenti esecutivi notificati al contribuente posti in riscossione da Equitalia, anche se riguardano entrate non fiscali (ad esempio, contributi INPS).

Nel sistema precedente, invece, l’ipoteca, come regola generale, poteva essere disposta se il credito superava, nel complesso, il limite di 8.000,00 euro. Tale limite si innalzava a 20.000,00 euro se il credito era contestato dinanzi all’autorità giudiziaria e l’immobile da ipotecare era adibito ad abitazione principale.

### **6.2 DECORRENZA**

Il nuovo limite per l’ipoteca esattoriale si applica a decorrere dal 2.3.2012.

## **7 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE**

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 270 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo emesso per imposte sui redditi, IVA e IRAP, l’Agente della Riscossione, se l’inadempimento persiste, può pignorare i beni immobili del contribuente.

## 7.1 LIMITI

Il DL 16/2012 ha previsto che l'espropriazione immobiliare non può essere disposta se il credito che l'Agente della Riscossione vanta **non è superiore**, nel complesso, a **20.000,00 euro**.

In pratica, per l'espropriazione immobiliare si applicano gli stessi limiti stabiliti per l'ipoteca.

Nel sistema precedente, invece, l'espropriazione immobiliare, come regola generale, poteva essere disposta se il credito superava, nel complesso, il limite di 8.000,00 euro. Tale limite si innalzava a 20.000,00 euro se il credito era contestato dinanzi all'autorità giudiziaria e l'immobile era adibito ad abitazione principale.

Occorre sottolineare che il suddetto limite vale solo per l'espropriazione immobiliare, quindi ad esempio il pignoramento di beni mobili (es. gioielli, arredi) può liberamente avvenire, ovviamente con il rispetto degli eventuali limiti previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

## 7.2 DECORRENZA

Il nuovo limite per l'espropriazione immobiliare si applica a decorrere dal 2.3.2012.

## 8 PIGNORAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI

Nell'espropriazione esattoriale, l'Agente della Riscossione, decorsi i termini di legge, può pignorare i salari e gli stipendi dei contribuenti notificando al terzo (datore di lavoro) l'ordine di versare le somme direttamente nelle sue mani.

Per effetto del DL 16/2012, gli stipendi dei lavoratori subordinati possono essere pignorati:

- in misura pari ad **un decimo**, per importi fino a 2.000,00 euro;
- in misura pari ad **un settimo**, per importi superiori a 2.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro.

Se, invece, gli importi superano 5.000,00 euro, rimane l'ordinario limite di pignorabilità di **un quinto**.

### *Decorrenza*

Il nuovo limite per il pignoramento di salari e stipendi si applica a decorrere dal 2.3.2012.